

LUONGO

STOMO LEGACO
AVV. ENZO MOLETTIERI

N. 21/13
N. 198/10
N. 33/13
N. 92/13

SENT.
R.G.A.C.
REP.
CRON.

WIDOC



REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01

31 OTT 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

Il Giudice di Pace di Frigento (AV), in persona dell'avv. Emilia Capobianco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 198/2010 R.G., avente ad oggetto *risarcimento danni da fauna selvatica*, riservata in decisione all'udienza del 29/11/2012, con concessione di termine di giorni 20 per deposito note conclusionali, vertente

TRA: Palma Massimiliano (PLMMSM84R28A509Y) nato ad Avellino il 28/10/1984, elettivamente domiciliato in Castelfranci (AV) alla via Venezia n. 12 presso lo studio dell'avv. Enzo Molettieri, dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato a margine dell'atto di citazione.

- Attore

CONTRO: Regione Campania in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Maria Filomena Luongo dell'avvocatura regionale, elettivamente domiciliati in Sant'Angelo dei Lombardi presso STAP Foreste alla via Petrule.

- Convenuto

Nonché: Provincia di Avellino, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Gennaro Galletta, elettivamente domiciliati in Sant'Angelo dei Lombardi presso il Centro per l'Impiego della Provincia di Avellino - via Boschetto n. 1

- chiamato in causa

CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza del 29/11/2012 che in questa sede abbiasi per ripetuto e trascritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore, conveniva in giudizio il la Regione Campania per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti alla propria autovettura Fiat Brava tg. AN 721 WN a seguito di un sinistro stradale verificatosi lungo la strada che collega Villamaina con Torella di Lombardi in direzione Torella dei Lombardi.

Parte attrice a fondamento della propria domanda deduceva quanto segue:

- Che nelle predette circostanze, il giorno 28/10/2008, verso le ore 22,00 circa, il Palma

[Handwritten signature]

UCC. AVVOCATURA

04 NOV. 2013

SETTORE CONTIN...

mentre si trovava alla guida della suddetta autovettura, all'improvviso, dalla
circostante, sbucava una coppia di cinghiali che attraversava la strada da destra verso sinistra.

- Che per evitare l'impatto contro gli stessi, il Palma sterzava immediatamente verso destra ma a causa della manovra l'autovettura usciva di strada e finiva in un dislivello che costeggiava la stessa, impattando con la fiancata posteriore sinistra contro un albero.
- Che a seguito del predetto impatto la Fiat Brava subiva danni, sia alle parti meccaniche che alla carrozzeria, per una somma complessiva pari ad euro 5.018,00 come da documentazione che si allegava.

- Che sul tratto di strada in questione non risultava presente alcuna segnaletica per fauna selvatica e che la responsabilità dell'accaduto era da ricondursi alla Regione Campania.

- Che vani risultavano i tentativi di bonario componimento della questione, con la conseguenza che si rendeva necessaria l'azione per cui è causa.

Instaurato il giudizio, si costituiva ritualmente la Regione Campania eccependo in via preliminare la propria mancanza di legittimazione passiva, essendo legittimata passivamente la Provincia di Avellino, pertanto chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la stessa; nel merito avversava la domanda attorea sia in fatto che il diritto.

Autorizzata la suddetta chiamata in causa all'udienza fissata a tal fine si costituiva la Provincia di Avellino eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo la materia della fauna selvatica di competenza della Regione inoltre avversava sia in fatto che in diritto la domanda attorea.

Dato corso all'istruttoria la causa su richiesta di parte attrice all'udienza del 29/11/2012 veniva trattenuta in decisione con concessione di termine di giorni 20 per deposito note conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.

Innanzitutto va detto che nel giudizio *de quo* va tenuto conto della vigente normativa in materia di Fauna Selvatica.

La Legge 27 dicembre 1977, n. 968 contenente "*Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia*", stabilisce, all'articolo 1, che "la fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale"; l'articolo 5 della stessa legge prevede che "le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle province, alle comunità montane, ai comuni, singoli o associati"; l'articolo 6 stabilisce che "per gli interventi nel settore della caccia le regioni predisporranno, articolandoli per province o per zone venatorie, piani annuali o pluriennali"; l'articolo 15 disciplina la "Gestione sociale del

Il Giudice di Pace
(Avv. Filippo...)

torio" che le regioni esercitano anche tramite gli enti delegati di cui al precedente articolo

La Legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'"Ordinamento delle autonomie locali", stabilisce all'articolo 14, comma 1, che "spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale" nel settore della: "protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali" (lettera e)) e della caccia e pesca delle acque interne (lettera f)).

La Legge 11 febbraio 1992, n. 157 stabilisce all'articolo 1, comma 1 che "La fauna selvatica e' patrimonio indisponibile dello stato" ed all'articolo 1, comma 3 che "Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142, articolo 14, comma 1, lettera f)".

La Legge n. 157 del 1992, articolo 9, comma 1, stabilisce che "Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge".

Riportata la vigente normativa in materia di fauna selvatica, occorre ancora precisare che secondo giurisprudenza costante di legittimità, relativamente alla responsabilità per i danni arrecati a terzi da animali selvatici occorre inquadrare tale fattispecie nell'ambito della responsabilità extracontrattuale o aquiliana, stante l'evidente incompatibilità concettuale tra lo stato di libertà della fauna selvatica e l'assoggettabilità degli stessi al controllo ed alla vigilanza quale elementi fondanti la responsabilità per gli animali in custodia di cui all'art. 2052 c.c..

Invero il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'articolo 2052 c.c., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'articolo 2043 c.c., tanto anche in tema di onere della prova, con la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (*ex plurimis Cass. Civ. 4202/2011; Cass. Civ. n. 27673/2008*).

Tanto premesso, ai fini dell'individuazione del soggetto pubblico obbligato a risarcire il danno, occorre verificare, in base alla normativa interna regionale (atteso che le funzioni amministrative di coordinamento, programmazione e pianificazione faunistico-venatoria sono attribuite alle Regioni), quale sia l'ente (Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione ecc.) cui siano stati oggettivamente conferiti i poteri di gestione e controllo della fauna

Il Giudice di P...

selvatica, anche se il conferimento medesimo sia diretto ovvero oggetto di specie
parte di altro Ente.

In ipotesi di delega, comunque, occorre valutare l'ampiezza dei poteri nel concreto conferimento, ovvero accertare che il livello di autonomia posseduto, decisionale e operativo, sia tale da consentire una sufficiente amministrazione dei rischi di danni a terzi approntando, in particolare, le misure necessarie a prevenire evitare o limitare gli stessi.

Nel caso di specie, relativo ad un sinistro verificatosi nella Regione Campania, occorre avere riguardo alla legge regionale n. 8/1996.

In particolare va detto che l'art. 26 della predetta legge prevede espressamente che: *"Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili causati alle produzioni agricole della fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria è costituito un fondo regionale che annualmente la Giunta ripartirà tra le Amministrazioni provinciali in misura corrispondente alla percentuale di territorio agrosilvopastorale di ciascuna. Alla costituzione del fondo di cui al comma 1 provvederà la Regione con la legge di approvazione del bilancio con l'istituzione di un apposito capitolo. Lo stanziamento sarà formato per il 50% con proventi della tassa di concessione regionale di cui all'art. 38 della presente legge, per il 50% da fondi propri della Regione"*.

Inoltre l'art. 17 della stessa legge, relativo al controllo della fauna selvatica prevede che *"La Giunta regionale per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità, può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 16.*

2. La Giunta regionale, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zootecno-agroforestali ed ittiche, dispone il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia di cui al precedente art. 11, lett. a), b) e c). Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'I.N.F.S.. Qualora l'Istituto verifici l'inefficacia dei predetti metodi, la Giunta regionale può autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o di altre persone, purché tutti muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie comunali e delle guardie venatorie volontarie delle associazioni, tutti muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato dal personale dipendente del parco, munito di licenza per l'esercizio venatorio ed in mancanza od insufficienza con le modalità di cui al comma precedente d'intesa con l'Ente gestore della struttura nel rispetto dei principi di cui agli artt. 11, 4° comma, e 22, 6° comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il Giudice
(Avv. Emilio...)

La Giunta regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti da forme inselvatichite di specie domestiche, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture regionali, piani di abbattimento attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province con la collaborazione di proprietari o conduttori di fondi su cui si attuano i piani medesimi se questi ultimi sono muniti di licenza per l'esercizio venatorio".

Ebbene tenuto conto della normativa sia nazionale che di quella regionale, innanzi riportata, non sembra che possano porsi dei dubbi sul fatto che la stessa attribuisce alla Regione Campania ogni funzione di controllo della fauna selvatica, mentre alla Provincia sono attribuite funzioni espressamente delegate.

La Regione pertanto è tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie ad impedire che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, non solo impartendo le opportune disposizioni normative ed amministrative alle Province o altri gestori di riserve, oasi e parchi naturali, ma anche verificando la corretta esecuzione delle norme prescritte, attuando, in caso di inerzia degli enti preposti, anche interventi sostitutivi.

Nel caso di specie la convenuta Regione Campania, ritualmente costituita in giudizio, nulla ha provato in merito ad eventuali specifiche deleghe in materia fatte alla Provincia, ma si è limitata ad avversare genericamente la domanda attorea, allegando agli atti di causa alcune delibere, per gli anni 2006 - 2007 - 2009 e 2010 con cui venivano ripartiti dei fondi tra le varie Province al fine di attuare una maggiore tutela della fauna selvatica, mentre nulla ha allegato in ordine ad eventuali specifiche deleghe in materia di controllo.

Pertanto, poiché in vigore della richiamata normativa, la responsabilità per i danni derivanti a terzi dalla fauna selvatica fa capo alla Regione, la stessa avrebbe dovuto dimostrare, in questo processo, per andare esente da responsabilità, che all'Ente Provincia, chiamato dalla stessa in causa, era stata effettivamente conferita, in quanto ente delegato e gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi inerenti all'esercizio dell'attività stessa e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni, mentre tale prova, nel caso di specie, si ripete, non è stata data dalla convenuta Regione, per cui la stessa nel caso di specie va ritenuta responsabile dei danni subiti dall'odierno attore, con conseguente estromissione dal giudizio dell'Ente Provincia di Avellino.

Acclarata pertanto la responsabilità della convenuta Regione Campania in ordine ai danni subiti dall'odierno attore, non resta che analizzare la fondatezza degli stessi sia in ordine all'*an* che al *quantum*.

[Handwritten signature]
Avv. Giuseppe...

Ebbene relativamente all'*an* va detto che in corso di causa è stato sentito il
Daniele, indifferente e della cui attendibilità non è dato dubitare, il quale
preliminarmente di essere a conoscenza dei fatti di causa, in quanto al momento del sinistro
si trovava a bordo dell'autovettura condotta dal Palma, confermava l'assunto attoreo così
come articolato nei singoli capi di prova ammessi.

Relativamente al *quantum*, questo giudice, su richiesta di parte attrice, nominava quale CTU
tecnico il p.i. Prof. Felice Di Rienzo al fine di accertare la dinamica del sinistro e la
compatibilità dei danni riportati dai veicoli in questione con la stessa e conseguente
quantificazione.

Nella relazione di consulenza tecnica il nominato CTU, sulla scorta degli atti già acquisiti
durante la fase istruttoria, previa ispezione dello stato dei luoghi, ha ritenuto compatibile la
dinamica del sinistro con i danni lamentati da parte attrice, quantificando gli stessi in
complessivi euro 4.277,82.

Ebbene nella totale assenza contestazioni sollevate delle parti costituite, appare opportuno
fare proprie le conclusioni a cui è pervenuto il predetto nominato CTU prof. Felice Di
Rienzo, per cui questo giudice ritiene di dover liquidare a parte attrice l'intero importo così
come determinato dallo stesso, in complessivi in euro 4.277,82, oltre interessi dalla
pubblicazione della sentenza al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Frigento (AV), in persona dell'avv. Emilia Capobianco
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Palma Massimiliano contro la
convenuta Regione Campania, in persona del Presidente p.t., così provvede:

- 1) Dichiaro la esclusiva responsabilità dell'Ente Regione Campania, in persona del
Presidente p.t., in ordine al sinistro avvenuto in data 28/10/2008 lungo la strada che
collega Villamaina con Torella di Lombardi in direzione Torella dei Lombardi.
- 2) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta Regione Campania,
in persona del Presidente p.t., al pagamento nei confronti dell'attore Palma
Massimiliano della somma di euro 4.277,82, oltre interessi dalla pubblicazione della
sentenza al soddisfo, a titolo di danni subiti all'autovettura Fiat brava tg. AN 721 WN.
- 3) Dichiaro estromessa dal giudizio l'Ente Provincia di Avellino.
- 4) Condanna la suddetta convenuta Regione Campania, in persona del Presidente p.t., al
pagamento delle spese e competenze di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro
1.920,00 di cui euro 120,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, il tutto con
attribuzione all'avv. Enzo Molettieri, dichiaratosi antistatario.

Il Giudice di Pace
Emilia Capobianco

stro
cisa

- 5) Condanna infine la suddetta convenuta al pagamento in favore dell'attore Palma Massimiliano delle spese di C.T.U., che si liquidano complessivamente in euro 710,00 di cui euro 20,00 per spese ed euro 690,00 per onorario oltre IVA e CPA come per legge, da attribuirsi direttamente al nominato CTU.
- 6) Compensa interamente tra le parti le restanti spese di lite.

Così deciso in Frigento li 22/02/2013



Il Giudice di Pace Coordinatore
(avv. Emilia Capobianco)

Emilia Capobianco

In decisione _____
 il 29/11/12
 oggetto risarcimento
da un da fauna sel.
 depositata il 28 FEB. 2013

pubblicata il 5 MAR 2013



*Il Cancelliere
Dott. Angela Barbera*